Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

2025/0129(COD)

12.6.2025

EMENDAMENTI
1 - 22

Progetto di relazione
Antonio Decaro
Modifica del regolamento (UE) 2023/1542 per quanto riguarda gli obblighi degli operatori economici in materia di strategie relative al dovere di diligenza per le batterie

Proposta di regolamento
(COM(2025)0258 – 2025/0129(COD))

Emendamento 1
Sara Matthieu

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Motivazione

Dati i materiali utilizzati nelle batterie, il dovere di diligenza è di fondamentale importanza. Non vi è alcun motivo valido per rinviare le norme in materia di dovuta diligenza del regolamento sulle batterie. Il ritardo di due anni della direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (direttiva CSDDD) non può giustificare il rinvio del regolamento sulle batterie, in quanto quest'ultimo prevale esplicitamente sulla direttiva CSDDD (cfr. considerando 17 della direttiva CSDDD). Il regolamento sulle batterie ha requisiti diversi rispetto alla CSDDD ed è stata adottato prima di essa, a dimostrazione della sua indipendenza. Infine, i ritardi degli Stati membri nella designazione degli organismi notificati non devono essere ricompensati ritardando l'applicazione della legge.

Emendamento 2
Li Andersson

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 3
Alexandr Vondra, Pietro Fiocchi, Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

(1) Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio([2]) stabilisce obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie che riguardano l'approvvigionamento, la lavorazione e il commercio di cobalto, grafite naturale, litio e nichel utilizzati per la fabbricazione di batterie. Tali obblighi relativi al dovere di diligenza devono essere applicati a decorrere dal 18 agosto 2025.	(1) Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio([2]) stabilisce obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie che riguardano l'approvvigionamento, la lavorazione e il commercio di cobalto, grafite naturale, litio e nichel utilizzati per la fabbricazione di batterie. Tali obblighi relativi al dovere di diligenza devono essere applicati a decorrere dal 18 agosto 2025. ***Il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce prescrizioni in materia di rimovibilità e sostituibilità delle batterie soggette a deroghe limitate.***
[2]()Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/2024-07-18).	[2] ()Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/2024-07-18).

Or. en

Emendamento 4
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce prescrizioni per la rimovibilità e la sostituibilità delle batterie, comprese quelle utilizzate nei dispositivi portatili e nei mezzi di trasporto leggeri di cui all'articolo 11. Il paragrafo 5 di tale articolo specifica inoltre che i singoli elementi di batteria all'interno di un pacco batterie dovrebbero essere

rimovibili e sostituibili anche da un professionista indipendente. Sebbene l'obiettivo di migliorare la riparabilità e la sostenibilità delle batterie sia pienamente in linea con gli obiettivi di circolarità dell'Unione, l'obbligo di garantire la rimovibilità e la sostituibilità delle singole celle desta serie preoccupazioni per quanto riguarda i rischi per la sicurezza, in particolare i rischi di incendio, che potrebbero derivare da una manipolazione inadeguata o da un riassemblaggio inadeguato dei pacchi batterie. Inoltre, lo stato attuale del mercato non offre ancora una preparazione sufficiente in termini di soluzioni progettuali conformi e di norme armonizzate ed esistono problemi significativi nei processi di certificazione di tali sistemi di batterie. Inoltre, tale disposizione potrebbe imporre ai fabbricanti dell'Unione oneri sproporzionati rispetto ai concorrenti di paesi terzi non soggetti a obblighi equivalenti in materia di sicurezza e sostenibilità, distorcendo in tal modo la concorrenza leale. Di conseguenza, l'ambito di applicazione di tale articolo non dovrebbe includere singoli elementi e obiettivi equivalenti potrebbero essere conseguiti meglio consentendo a un professionista indipendente di rimuovere e sostituire pacco batterie e moduli di batterie.

Or. en

Emendamento 5
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) In un momento in cui il panorama geopolitico è in continua evoluzione, ***è***	(2) In un momento in cui il panorama geopolitico è in continua evoluzione, ***in cui***

necessario superare varie sfide, anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di ***materie prime.*** I fabbricanti di batterie hanno bisogno di tempo per analizzare e, se necessario, adeguare le proprie catene di approvvigionamento di conseguenza.	***l'Unione europea si sta dimostrando sempre più dipendente da paesi terzi, sia per*** l'approvvigionamento di ***metalli rari che per le batterie e i prodotti finiti ad alto valore aggiunto,*** i fabbricanti di batterie hanno bisogno di tempo per analizzare e, se necessario, adeguare le proprie catene di approvvigionamento di conseguenza.

Or. fr

Emendamento 6
Alexandr Vondra, Pietro Fiocchi, Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) In un momento in cui il panorama geopolitico è in continua evoluzione, è necessario superare varie sfide, anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime. I fabbricanti di batterie hanno bisogno di tempo per analizzare e, se necessario, adeguare le proprie catene di approvvigionamento di conseguenza.	(2) In un momento in cui il panorama geopolitico è in continua evoluzione, è necessario superare varie sfide, anche per quanto riguarda l'approvvigionamento di materie prime. I fabbricanti di batterie hanno bisogno di tempo per analizzare e, se necessario, adeguare le proprie catene di approvvigionamento di conseguenza. ***L'industria automobilistica è particolarmente sotto pressione a causa della scadenza del 2035 per i motori a combustione interna, poiché si prevede che tale tecnologia sarà sostituita da batterie all'interno dei veicoli elettrici, con obiettivi vincolanti in materia di emissioni di CO_2 fissati nel regolamento (UE) 2019/631 per conseguire l'obiettivo finale della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Tenendo presente tale obiettivo, l'articolo 7 del regolamento (UE) 2023/1542 imponeva alla Commissione di adottare, entro il 18 febbraio 2024, un atto delegato che stabilisse la metodologia per il calcolo e la verifica dell'impronta di carbonio della batteria per le batterie per veicoli elettrici e un atto di esecuzione che stabilisse il formato della dichiarazione dell'impronta***

di carbonio. Poiché il calcolo e la dichiarazione dovrebbero essere verificati dagli organismi notificati, tali organismi non possono iniziare a lavorare finché i necessari atti delegati e di esecuzione non saranno adottati.

Or. en

Emendamento 7
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie includono prescrizioni per la verifica da parte di terzi tramite organismi notificati. ***La designazione degli organismi notificati per le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie sta tuttavia richiedendo più tempo del previsto. I regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2023/1542 agevolerebbero il lavoro degli*** operatori economici e ***degli organismi notificati. Tuttavia i regimi relativi al dovere di diligenza riguardanti le materie prime per batterie devono ancora essere ulteriormente sviluppati e attuati e successivamente sottoposti al processo di riconoscimento***.	(3) Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie includono prescrizioni per la verifica da parte di terzi tramite organismi notificati. ***La direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo*** e ***del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità diventerà pienamente applicabile anche agli*** operatori economici ***che immettono batterie sul mercato***.

Or. en

Emendamento 8
Anne-Sophie Frigout, Mathilde Androuët

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie includono prescrizioni per la verifica da parte di terzi tramite organismi notificati. La designazione degli organismi notificati per le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie sta tuttavia richiedendo più tempo del previsto. I regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2023/1542 agevolerebbero il lavoro degli operatori economici e degli organismi notificati. Tuttavia i regimi relativi al dovere di diligenza riguardanti le materie prime per batterie devono ancora essere ulteriormente sviluppati e attuati e successivamente sottoposti al processo di riconoscimento.	(3) Gli obblighi relativi al dovere di diligenza per le batterie includono prescrizioni per la verifica da parte di terzi tramite organismi notificati ***e mirano, al di là del rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, a proteggere le nostre industrie europee, escludendo dal mercato le batterie non provenienti da miniere responsabili***. La designazione degli organismi notificati per le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie sta tuttavia richiedendo più tempo del previsto. I regimi relativi al dovere di diligenza riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2023/1542 agevolerebbero il lavoro degli operatori economici e degli organismi notificati. Tuttavia i regimi relativi al dovere di diligenza riguardanti le materie prime per batterie devono ancora essere ulteriormente sviluppati e attuati e successivamente sottoposti al processo di riconoscimento***, il cui scopo è in particolare quello di tutelare la filiera europea delle batterie di fronte a un'agguerrita concorrenza caratterizzata da dumping sociale e ambientale***.

Or. fr

Emendamento 9
Alexandr Vondra, Pietro Fiocchi, Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) I requisiti di rimovibilità e sostituibilità potrebbero richiedere adeguamenti tecnici che potrebbero impedire a determinati settori di conformarsi a tempo debito o mediante soluzioni economicamente praticabili. La Commissione dovrebbe pertanto

mantenere aperta la possibilità di chiedere deroghe per i portatori di interessi che si trovano ad affrontare sfide documentate di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 10
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Al fine di concedere tempo sufficiente per la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per consentire agli operatori economici che immettono batterie sul mercato di essere in grado di adempiere i propri obblighi, la data di applicazione delle strategie relative al dovere di diligenza per le batterie di cui al regolamento (UE) 2023/1542 dovrebbe essere posticipata di due anni.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 11
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Di conseguenza, l'industria automobilistica non può essere tenuta a rispettare obblighi paralleli di cui al regolamento (UE) 2019/631 fintanto che non saranno garantite condizioni di parità tra entrambe le tecnologie e un approvvigionamento affidabile o una materia prima affidabile. È pertanto opportuno posticipare sine die il termine

	del 2035 per conseguire la piena elettrificazione dell'intero parco veicoli dell'UE di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/631.

Or. en

Emendamento 12
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) La direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio([3]) stabilisce norme e obblighi volti a garantire che le società individuino e affrontino gli impatti negativi, siano essi potenziali o effettivi, sui diritti umani e sull'ambiente nell'ambito delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali.	***soppresso***

[3] ()Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (GU L, 2024/1760, 5.7.2024, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj)
.

Or. en

Emendamento 13
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La Commissione è tenuta a pubblicare, conformemente all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1542, orientamenti per l'applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza per le batterie. La Commissione è tenuta a mettere a disposizione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1760, orientamenti per quanto riguarda le indicazioni e le migliori pratiche su come assolvere il dovere di diligenza. La coerenza tra il regolamento (UE) 2023/1542 e la direttiva (UE) 2024/1760 è importante per le imprese della catena di approvvigionamento delle batterie. Le date pertinenti per la pubblicazione e la messa a disposizione di tali orientamenti dovrebbero quindi essere armonizzate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 14
Alexandr Vondra, Pietro Fiocchi, Laurence Trochu

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) La Commissione è tenuta a pubblicare, conformemente all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1542, orientamenti per l'applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza per le batterie. La Commissione è tenuta a mettere a disposizione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1760, orientamenti per quanto riguarda le indicazioni e le migliori pratiche su come assolvere il dovere di diligenza. La coerenza tra il regolamento (UE) 2023/1542 e la direttiva (UE)	(6) La Commissione è tenuta a pubblicare, conformemente all'articolo 48, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1542, orientamenti per l'applicazione dei requisiti relativi al dovere di diligenza per le batterie. La Commissione è tenuta a mettere a disposizione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2024/1760, orientamenti per quanto riguarda le indicazioni e le migliori pratiche su come assolvere il dovere di diligenza. La coerenza tra il regolamento (UE) 2023/1542 e la direttiva (UE)

2024/1760 è importante per le imprese della catena di approvvigionamento delle batterie. Le date pertinenti per la pubblicazione e la messa a disposizione di tali orientamenti dovrebbero quindi essere armonizzate.	2024/1760 è importante per le imprese della catena di approvvigionamento delle batterie. Le date pertinenti per la pubblicazione e la messa a disposizione di tali orientamenti dovrebbero quindi essere armonizzate. ***La Commissione dovrebbe inoltre adottare senza ulteriore indugio l'atto delegato conformemente all'articolo 89 per integrare il regolamento (UE) 2023/1542 stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dell'impronta di carbonio della batteria per i veicoli elettrici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), conformemente agli elementi essenziali di cui all'allegato II, e al corrispondente atto di esecuzione che stabilisce il formato per la dichiarazione dell'impronta di carbonio per le batterie dei veicoli elettrici di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 90, paragrafo 3.***

Or. en

Emendamento 15
Alexandr Vondra

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo -1 (nuovo)
Regolamento (UE) 2023/1542
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 L'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1542 è sostituito dal seguente:
5. La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri provvede affinché tali batterie, come pure i singoli ***elementi*** della batteria inclusi nel pacco batterie, siano facilmente rimovibili e sostituibili da un professionista indipendente in qualsiasi momento per	"5. La persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri provvede affinché tali batterie, come pure i singoli ***moduli*** della batteria inclusi nel pacco batterie, siano facilmente rimovibili e sostituibili da un professionista indipendente in qualsiasi momento per

tutta la durata di vita del prodotto.	tutta la durata di vita del prodotto.

Or. en

(32023R1542)

Emendamento 16
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
al paragrafo 1***, la data "***18 agosto ***2025" è sostituita dalla data "18 agosto 2027*"***;***	***il*** paragrafo 1 ***è sostituito da "A decorrere dal*** 18 agosto 2027***, gli operatori economici che immettono batterie sul mercato o le mettono in servizio ottemperano agli obblighi in materia di dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.***"

Or. en

Emendamento 17
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
al paragrafo 5, la data "18 febbraio 2025" è sostituita dalla data "26 luglio 2026".	***soppresso***

Or. en

Emendamento 18
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	i paragrafi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono soppressi;

Or. en

Emendamento 19
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/1542 è soppresso;

Or. en

Emendamento 20
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 50 del regolamento (UE) 2023/1542 è soppresso;

Or. en

Emendamento 21
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 51 del regolamento (UE) 2023/1542 è soppresso;

Or. en

Emendamento 22
Andrea Wechsler

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'articolo 52 del regolamento (UE) 2023/1542 è soppresso.

Or. en